

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA



COMUNE DI NETRO

N.C.T. FG. nr. 5 - 7 - 12

PROPRIETA'

COMUNE DI NETRO

C.F./P.IVA: 00384810024

RIFERIMENTI:

VARIANTE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 21 DEL 24/05/2006

OGGETTO:

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

BIELLA, li Gennaio 2007

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 1.3.2007

INDICE

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

I.	DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	pag.	1 (artt. 1/6)
II.	RISCONTRO DIAGNOSTICO	pag.	3 (artt. 7/9)
III.	PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	pag.	4 (artt.10/14)
IV.	DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO	pag.	5 (artt. 15/24)
V.	TRASPORTO DEI CADAVERI	pag.	7 (artt. 25/38)
VI.	INUMAZIONI	pag.	10 (artt. 39/47)
VII.	TUMULAZIONI E SEPOLTURE PRIVATE	pag.	12 (artt. 48/61)
VIII.	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	pag.	17 (artt. 62/69)
IX.	CREMAZIONE, IMBALSAMAZIONE, AUTOPSIE	pag.	19 (artt. 70/77)
X.	ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO	pag.	21 (artt. 78/81)
XI.	NORME DI SERVIZIO	pag.	23 (artt. 82/87)
XII.	POLIZIA DEL CIMITERO	pag.	25 (artt. 88/97)
XIII.	SANZIONI	pag.	27 (art. 98)
XIV.	TARIFFE CIMITERIALI	pag.	28 (art. 99)
XV.	DISPOSIZIONI FINALI	pag.	29 (artt. 100/101)
XVI.	TABELLA DELLE CONCESSIONI GRATUITE	pag.	30 (art. 102)

N.B.:

CON LA SOTTOLINEATURA SONO RIPORTATE LE MODIFICHE APPORTATE AL REGOLAMENTO ORIGINARIO, APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 48/2003.

CON EVIDENZIAMENTO IN GIALLO SONO RIPORTATI I RISCONTRI ALLE INTEGRAZIONI DI CUI ALLA NOTA A.S.L. PROT. NR. 36372 DEL 11/11/1999.

• Art. 1

[1] In conformità alle disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte contenute nel titolo IX del D.P.R. 396/2000, uno dei congiunti o una persona convivente con il defunto o un loro delegato o in mancanza una persona informata del decesso, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio di Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi tra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.

[2] All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti luogo e data di nascita, sesso, stato civile, residenza, cittadinanza, ecc. del defunto, il tutto in osservanza dell'art. 73 del D.P.R. 396/2000.

• Art. 2

[1] A norma dell'art. 103, sub a) del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, nr. 1265 i medici devono per ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

[2] La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

[3] Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità Giudiziaria.

[4] L'obbligo della denuncia della causa di morte è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria per riscontro diagnostico e di osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, nr. 285.

[5] Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964, nr. 185.

[6] Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune ne darà immediata informazione all'Azienda Sanitaria Regionale competente per territorio.

[7] Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

[8] Il Comune entro trenta giorni invierà copia della scheda di morte all'Azienda Sanitaria Regionale competente per territorio.

• Art. 3

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco o un Organo di Polizia, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e all'Azienda Sanitaria Regionale competente per territorio. Quest'ultima, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, incaricherà dell'esame del materiale rinvenuto il Medico necroscopo e comunicherà i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

• Art. 4

[1] Le funzioni di Medico necroscopo di cui all'art. 74 del D.P.R. nr. 396/2000, sono esercitate da un Medico nominato dall'Azienda Sanitaria locale competente.

[2] Il Medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 74.

[3] La visita del Medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore del decesso, salvo i casi previsti dai successivi artt. 10, 11 e 12 e, comunque, non dopo le ore 30.

• Art. 5

[1] Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. nr. 396/2000, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

[2] Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazioni dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.

[3] A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

[4] Nei casi previsti dai commi 2 e 3 i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

• Art. 6

[1] L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. nr. 396/2000, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

[2] La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 3.

• Art. 7

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti a riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15.02.1961, nr. 83. Il competente Servizio dell'A.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

• Art. 8

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore, secondo quanto previsto per la fattispecie dal Decreto Legislativo 17.3.1995, nr. 230.

• Art. 9

[1] I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal Direttore Sanitario dell'Ospedale o della Casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, della scheda di morte, di cui all'art. 2. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 2, ultimo comma.

[2] Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie nr. 1265/1934 e successive modifiche.

[3] Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

• Art. 10

Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29.12.1993, nr. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo Decreto del Ministero della Sanità nr. 582 del 22 agosto 1994 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte", nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 2 dicembre 1975 nr. 644 e successive modifiche e integrazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico) non incompatibili o non in contrasto con la legge 29 dicembre 1993 nr. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità 22 agosto 1994 nr. 582.

• Art. 11

Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. precedente.

• Art. 12

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti i segni di iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del competente Servizio dell'A.S.R. - U.S.L. il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione.

• Art. 13

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il competente Servizio dell'A.S.R. - U.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

• Art. 14

[1] In apposito locale del cimitero, che corrisponde alla camera mortuaria, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme per il periodo prescritto:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o luogo pubblico;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

[2] Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

[3] Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. nr. 185/1964.

• Art. 15

Trascorso il periodo di osservazione nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 10 e seguenti del presente Regolamento, il cadavere può essere deposto nel feretro.

• Art. 16

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

• Art. 17

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

• Art. 18

[1] I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

[2] Per le tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 cm.

• Art. 19

[1] Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo del necroforo, sarà collocata una targa metallica con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

[2] Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche in qualunque periodo dell'anno) passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare 24/Min.San in data 24 giugno 1993 e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della Circolare predetta, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al competente Servizio dell'A.S.R. - U.S.L. che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

• Art. 20

[1] Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il competente Servizio dell'A.S.R. - U.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

[2] Qualora il competente Servizio dell'A.S.R. - U.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui agli articoli 68 e 69 del presente regolamento.

• Art. 21

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

• Art. 22

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria è proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il competente Servizio dell'A.S.R. - U.S.L. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

• Art. 23

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

• Art. 24

[1] E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

[2] Il responsabile del servizio o il necroforo sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria anche per il tramite di un organo di Polizia e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

**• Art. 25**

- [1] Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
- [2] L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al necroforo.
- [3] Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. nr. 285/1990.
- [4] Il trasporto delle salme dei non abbienti è a carico del Comune e viene effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
- [5] L'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, sono disciplinati dal Sindaco.

• Art. 26

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni che seguono:

- a) Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui debba avvenire il seppellimento.
- b) Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

• Art. 27

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa le vieti su proposta del competente servizio dell'A.S.R. - U.S.L., nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al trasporto di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco succitato.

• Art. 28

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il competente servizio dell'A.S.R. - U.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

• Art. 29

I cortei funebri negli orari disciplinati dal Sindaco debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

• Art. 30

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

• Art. 31

I trasporti di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 26 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

• Art. 32

[1] Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, nr. 285.

[2] Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, tali salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso il periodo di osservazione secondo quanto previsto agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 285/90 nonché al capitolo 3 della Circolare 24/Min-San in data 24 giugno 1993.

[3] Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

• Art. 33

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. Il necroforo non potrà abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

• Art. 34

[1] Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D.01.07.1937, nr. 1397 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. nr. 285/1990.

[2] Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28.04.1938, nr. 1055.

[3] Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso gli Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. nr. 285/1990.

• Art. 35

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale L'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al necroforo il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 84 del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Sindaco.

• **Art. 36**

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

• **Art. 37**

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. nr. 285/1990.

• **Art. 38**

[1] Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

[2] Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

• Art. 39

[1] Il cimitero ha campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

[2] Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

• Art. 40

[1] Ogni fossa sarà contrassegnata, a cura del Comune, con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone per l'assetto fino alla costipazione del terreno.

[2] Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

[3] Il cippo deve essere costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici.

• Art. 41

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

• Art. 42

[1] Le fosse per inumazione di cadaveri di persone oltre i dieci anni di età devono avere nella parte più profonda (a m 2) la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m 0,80, debbono distare l'una dall'altra almeno 0,50 m da ogni lato. Le fosse dei cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m 2) una lunghezza media di m 1,50, una larghezza di m 0,50 e debbono distare almeno m 0,50 da ogni lato.

[2] I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalla fossa di inumazione.

• Art. 43

[1] Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

[2] Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazione debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

[3] Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2.

[4] Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

- [5] Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm, ed assicurato con mastice idoneo.
- [6] Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
- [7] Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
- [8] E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
- [9] Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.
- [10] Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

• Art. 44

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in una cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

• Art. 45

- [1] Per calare nella fossa un feretro si avrà massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro.
- [2] Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 41. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

• Art. 46

Sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non si ingombrino le tombe vicine. All'infuori di quanto indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

• Art. 47

- [1] Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni regolate ed indicate dall'Amministrazione Comunale, senza pagamento di tassa.
- [2] Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare le iscrizioni integrative.

• Art. 48

- [1] Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
- aree per tombe di famiglia o monumentali, cripte semiinterrate;
 - tombe o forni o loculi individuali;
 - nicchie ossario e/o cinerarie per la raccolta di resti mortali individuali e/o ceneri derivanti dalla cremazione contenute nelle apposite urne cinerarie di cui agli artt. 71, 72 e 73 del presente Regolamento Comunale.
- [2] I manufatti destinati alla tumulazione dei feretri devono possedere tutti i requisiti previsti all'art. 76 del D.P.R. 285/90 di seguito elencati:
- Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
 - I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
 - Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
 - La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costruita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
 - Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
 - Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
 - I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
 - La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
 - È consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
 - Per le nuove costruzioni dovranno essere garantite misure di ingombro libero interno per la tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75, e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda della tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90.
La misura di ingombro libero interno per la tumulazione in nicchia ossario/cineraria individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m 0,30 e di altezza m 0,50.
Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, bensì la usuale collocazione di piastra di marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
- [3] Il Comune potrà consentire ed autorizzare, in caso di necessità, che negli spazi riservati alle nicchie ossario, siano deposte le urne cinerarie, come altresì nelle nicchie riservate alle urne, siano deposte le cellette ossari.

• Art. 49

- [1] Le salme destinate alla tumulazione di cui alla lettera a) e b) del precedente articolo 48 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. nr. 285/1990.

[2] Le ossa umane e gli altri resti mortali di cui alla lettera c) del precedente articolo devono essere raccolti in cassette di zinco corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 36 del D.P.R. nr. 285/1990.

• Art. 50

Le tariffe di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

• Art. 51

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

• Art. 52

[1] Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse a persone concessionarie sia residenti che non residenti nel Comune di Netro.

[2] Le tombe di famiglia o monumentali concesse a non residenti del Comune di Netro non devono superare un terzo del totale delle tombe di famiglia o monumentali a disposizione dei residenti.

[3] Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
a) ad una o più persone per esse esclusivamente.
b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie.
c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

[4] Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con l'esclusione di ogni altro.

[5] Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere la concessione della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

~~[6] — Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
— gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado del concessionario;
— i fratelli e le sorelle consanguinee del concessionario;
— il coniuge.~~

Comma Modificato con deliberazione C.C. n. 28/2010

[6] "Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alle lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea diretta di qualunque grado del concessionario
- il coniuge
- i parenti in linea collaterale fino al 4° grado
- gli affini fino al 4° grado

Di riconoscere detto diritto di sepoltura anche alle concessioni pregresse, qualora ne venga fatta richiesta da parte del concessionario o dall'erede avente diritto

Il Sindaco può autorizzare previa richiesta scritta e autorizzazione da parte di tutti i concessionari la tumulazione provvisoria in tombe di famiglia nei seguenti casi:

- che il defunto abbia in corso di costruzione una propria tomba di famiglia;
- che il defunto abbia prenotato un loculo comunale in corso di costruzione.

[7] Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

• Art. 53

[1] La tumulazione in sepolture private di salme che siano stati conviventi con i concessionari o che abbiano acquisiti particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal II° comma dell'art. 93 D.P.R. 10.09.1990 nr. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

[2] Nelle tombe di famiglia è possibile dare sepoltura a defunti estranei previo parere favorevole scritto di tutti i concessionari della medesima dietro pagamento al Comune di prezzo doppio del prezzo massimo per i loculi singoli.

• Art. 54

I loculi possono contenere un solo feretro.

Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.

Non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. E' tuttavia consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico loculo, sia o meno presente un feretro, a condizione che le dimensioni del loculo siano adeguate.

La concessione del loculo viene data solamente al momento del decesso, previo versamento della relativa tariffa in vigore al momento della sottoscrizione della concessione.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 (trenta) dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo.

E' riservata, però, agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per altri 15 (quindici) anni, dietro pagamento dei 2/3 dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi, previo parere del competente servizio dell'ASL, all'immediata raccolta dei resti mortali con collocazione nell'ossario comune oppure nelle nicchie ossario di cui al punto c) dell'art. 48; in questo ultimo caso i resti mortali dovranno essere racchiusi nelle cassette di zinco di cui al comma 1° dell'art. 38.

Il diritto di concessione delle suddette nicchie ossario anche definiti alla lettera "g" dell'art. 78 come "nicchie ossario" o "nicchie cinerarie", ha la durata di anni 30 (trenta) dalla data di tumulazione dei resti mortali o delle ceneri.

I resti mortali potranno essere collocati anche negli appositi loculi ossario individuali siti nelle tombe di famiglia, osservate le disposizioni del successivo art. 66.

Al fine di uniformare le concessioni già in essere, intestate a persone ancora viventi, alla vigente normativa i relativi contratti dovranno essere opportunamente modificati all'atto del decesso dell'intestatario del loculo.

La scadenza trentennale decorrerà dalla data della sepoltura previo pagamento al Comune di una quota pari a tanti trentesimi quanti sono gli anni che si dovranno riscattare rapportati alle tariffe vigenti.

E' facoltà del concessionario recedere dal contratto. In caso di restituzione del loculo, celletta ossario o cineraria il Comune non provvederà ad alcun rimborso.

Nei Cimiteri devono essere ricevuti:

- i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, la loro residenza;
- i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel Cimitero stesso;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- i resti mortali delle persone sopra elencate;
- i cadaveri delle persone nate o iscritte dalla nascita nel Comune e loro coniuge, qualunque sia il luogo di morte ed il comune di residenza.
- I cadaveri di persone decedute fuori dal territorio comunale che, pur non essendo residenti, sono domiciliate presso la Casa di Riposo Simonetti a condizione che la richiesta pervenga da aventi diritto che siano residenti nel Comune di Netro. Sono aventi diritto: il coniuge, i parenti in linea retta, i parenti in linea collaterale entro il terzo grado.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità per motivi tecnici di sostituire un loculo con un altro dello stesso tipo o migliore senza maggior costo per il cittadino.

• Art. 55

Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto e ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 10 cm.

• Art. 56

[1] Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali previa richiesta degli interessati in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti.

[2] Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dall'Autorità competente su conforme parere del Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'A.S.R. e della Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

[3] Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.R.

Dovrà essere rilasciato certificato di usabilità previo certificato di collaudo statico nei casi previsti dalla norma.

[4] Forme, tipologie e dimensioni sono quelle stabilite dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione tenendo conto che le misure minime di superficie delle aree date in concessione per la costruzione di tombe monumentali devono permettere la realizzazione di manufatti provvisti di un adeguato spazio antistante ai loculi per consentire, in applicazione al Decreto Legislativo 19 settembre 1994 nr. 626, l'esecuzione delle opere di carico e scarico delle salme in sicurezza.

[5] La costruzione e l'ultimazione delle edicole funerarie o cappelle dovrà essere completata entro il termine di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di stipula dell'atto di concessione dell'area trascorso tale termine, senza che sia avvenuta la costruzione, l'area ritornerà in possesso del Comune.

• Art. 57

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o nel sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti, oltre al valore delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo.

• Art. 58

Nessuna opera può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

• Art. 59

[1] Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno durata di 99 anni salvo rinnovo. Entro la data di scadenza gli interessati dovranno chiederne la conferma, e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o

cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

[2] Nel caso di domanda e constatata regolarità della successione, la concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

[3] Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che si sia a conoscenza dei loro indirizzi.

• Art. 60

[1] Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente al 10.02.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n° 803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

[2] Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. nr. 285/1990.

• Art. 61

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

In casi particolari il Sindaco può autorizzare deroghe alle norme contenute nel presente titolo solo dietro richiesta scritta dalla quale emerga la rilevanza delle motivazioni addotte.

• Art. 62

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento. Le seconde allorché i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990.

• Art. 63

Le esumazioni ordinarie per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. nr. 285/1990, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

• Art. 64

[1] Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

[2] In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente articolo 38.

[3] Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal necroforo. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune. Tutti i rifiuti da esumazione e da estumulazione e tutti i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali devono essere raccolti, trattati e smaltiti secondo quanto previsto agli articoli nr. 12 e nr. 13 del Decreto Ministeriale 26 giugno 2000 nr. 219. I rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali sono da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera "e" del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 nr. 22.

• Art. 65

[1] Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità giudiziaria. Il Sindaco ha il potere di autorizzare l'estumulazione di feretri in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione secondo le modalità e per le finalità di cui all'art. 20 del presente Regolamento Comunale.

[2] Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

[3] Qualora le salme vengano rinvenute in stato di completa mineralizzazione, le ossa potranno essere direttamente deposte nell'ossario comune ovvero, racchiuse nelle apposite cassette di zinco di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/90, potranno essere tumulate nelle nicchie di cui al punto c) dell'art. 48 del presente Regolamento Comunale.

[4] Conformemente a quanto stabilito dall'art. 86, comma 3 del D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285, per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

• Art. 66

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. nr. 285/1990, integrate con quanto disposto dal comma 1° dell'art. 65 del presente Regolamento.

• Art. 67

Le esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del competente Servizio dell'A.S.R. - U.S.L. e dal necroforo. In caso di esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del necroforo sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

Nel caso di estumulazioni straordinarie, tutti gli oneri derivanti da tali operazioni, saranno a carico dei richiedenti.

Se la salma, su disposizione del rappresentante del competente Servizio dell'A.S.L., non possa essere esumata, la tomba dovrà essere ripristinata dal personale addetto, dando la possibilità ai familiari di ricostruire la tomba; in caso contrario il terreno verrà risistemato, e sarà posta a carico del Comune la relativa stele numerata.

Per quanto riguarda le sepolture correnti, i familiari, dopo congruo periodo per l'assestamento del terreno, dovranno realizzare la tomba secondo le proprie esigenze. Nel caso contrario il Comune interverrà con le modalità specificate nel comma precedente.

La camera mortuaria prevista nel cimitero Capoluogo, dovrà altresì svolgere la funzione di sala autopsia. Pertanto, come evidenziato nella specifica tavola grafica nr. 3 del fascicolo E.D.1, il locale predetto sarà dotato di pareti con rivestimento costituito da materiale facilmente lavabile avente altezza minima di m 2,00, il pavimento, reso impermeabile, avrà pendenza minima del 2% per lo scolo dei liquidi, raccolti con canalizzazione specifica, tavolo anatomico in gres, acqua potabile corrente, impianto di illuminazione ed idonea aerazione naturale.

• Art. 68

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione. Esaminata la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello coperto da telone cerato quando la cassa non sia stata messa in imballaggio. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione ed estumulazione, devono essere accuratamente lavati e quindi, eventualmente, disinfettati.

• Art. 69

Nel caso di estumulazione ed esumazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati il personale incaricato (operatore qualificato - cantoniere - seppellitore - necroforo) è tenuto ad effettuare tutte le relative operazioni, fatto salvo l'eventuale affidamento di tale incarico a Ditte esterne per le quali sarà necessaria solo l'assistenza da parte del necroforo.

• Art. 70

[1] La pratica funeraria della Creazione è disciplinata dalle disposizioni di cui alla legge 31 marzo 2001 nr. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e successivi regolamenti applicativi che costituiscono parte integrante del Presente Regolamento Comunale.

• Art. 71

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

• Art. 72

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

• Art. 73

[1] Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto o in appositi spazi, denominati nicchie cinerarie dati in concessione ad enti morali o privati. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie del colombario vengono stabilite dal Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

[2] In deroga a quanto dispone il precedente 1° comma del presente articolo, è consentita la collocazione di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro, a condizione che le dimensioni del loculo siano adeguate.

• Art. 74

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 26 e 34, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

• Art. 75

[1] Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

[2] I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte del competente servizio dell'A.S.R. - U.S.L. della scheda di morte di cui all'art. 2, ultimo comma.

[3] Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al competente Servizio dell'A.S.R. - U.S.L. ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie nr. 1265/1934.

• Art. 76

[1] I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere debbono essere eseguiti, sotto controllo del competente Servizio dell'A.S.R. - U.S.L., da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa la presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

[2] Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del presente Regolamento Comunale è eseguito dal competente servizio dell'A.S.R. - U.S.L. o da altro personale tecnico da esso delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. nr. 285/1990.

• **Art. 77**

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 185/1964.

• Art. 78

I cimiteri comprendono:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) una camera mortuaria che funge anche da deposito di osservazione e da sala per autopsia, esclusivamente ubicata ed individuata nel Cimitero Capoluogo, a servizio anche per il Cimitero della Frazione Colla;
- d) una cappella;
- e) i servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali;
- f) un ossario comune;
- g) spazi per la costruzione di nicchie ossario e nicchie cinerarie;
- h) un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

• Art. 79

Il servizio cimiteriale potrà essere gestito mediante affidamento in concessione a terzi secondo le modalità previste dalla normativa vigente e previa approvazione di idonea convenzione/capitolato da parte del Consiglio Comunale.

Fino a quando il servizio verrà gestito direttamente la custodia del cimitero è assicurata dal seguente personale:

- a) un custode che svolge mansioni di necroforo, nonché altre mansioni al di fuori del servizio interessato;
- b) un operaio qualificato - cantoniere - seppellitore.

• Art. 80

In quanto responsabile del servizio il custode:

- a) verifica che ogni salma abbia titolo per essere sepolta nella nicchia, loculo, tomba di famiglia (artt. 52, 53, 54 - comma 1 del presente Regolamento);
- b) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. nr. 285/1990;
- c) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- d) è tenuto a denunciare chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;
- e) consegna un esemplare del registro di cui sopra ad ogni fine anno all'archivio comunale e conserva l'altro presso il servizio di custodia.

• Art. 81

Inoltre il custode del cimitero:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere, come previsto dall'art. 23 del D.P.R. nr. 285/1990 e la conserva con ogni altro documento di entrata salma di cui ha preventivamente valutato la correttezza;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;

- d) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- e) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile;
- f) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

Non è consentito al personale del Comune di eseguire opere murarie sia per le tumulazioni che per le estumulazioni. Dette operazioni sono a carico dei privati concessionari.

• Art. 82

[1] Speciale incarico del personale addetto al cimitero è quello delle tumulazioni, inumazioni, estumulazioni ed esumazioni dei cadaveri, ai sensi del disposto del Regolamento sullo Stato Giuridico ed Economico del personale.

[2] Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1963 nr. 292 e successive modifiche ed integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al decreto del Ministro della Sanità del 4 ottobre 1991 (vaccinazione anti-epatite B facoltativa).

• Art. 83

Il citato personale dipenderà amministrativamente:

- a) dall'Ufficio tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.;
- b) dall'Ufficio di Stato Civile per la tenuta dei registri.

• Art. 84

Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile. Tale atto sarà ritirato dal necroforo alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell'accennata autorizzazione. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

• Art. 85

[1] Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione e inumazione in sepolture particolari.

[2] Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

[3] Sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarsi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.

• Art. 86

E' stretto dovere del necroforo di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito, senza fare interruzioni o salti tra fila e fila fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste durino da dieci anni come accenna l'art. 63. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami saranno smaltiti ai sensi della normativa vigente e di quanto specificato al comma 3 dell'art. 64 del presente Regolamento Comunale.

• **Art. 87**

Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza. Scaduti i sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà di proprietà del Comune.

• Art. 88

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

• Art. 89

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per il servizio medesimo. È assolutamente vietata l'introduzione di cani anche se tenuti a catena o al guinzaglio. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

• Art. 90

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del necroforo raccolte e depositate nell'ossario comune.

• Art. 91

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

• Art. 92

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto dei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del necroforo di ritirarli per essere distrutti o usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso dello stesso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie entro un mese.

• Art. 93

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto. Le tombe di famiglia ed i loculi in concessione perpetua dovranno essere tenute con decoro. Qualora a parere del Comune si rendano necessari interventi di manutenzione, i concessionari o loro eredi sono tenuti ad eseguire i lavori. Nel caso di inadempienza la concessione decadrà ed il Comune rientrerà in possesso della disponibilità.

• Art. 94

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche semplici fiori, gli arbusti e le corone.

• **Art. 95**

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

• **Art. 96**

Salvo che i parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'autorità od al personale addetto ad assistere per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

• **Art. 97**

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal necroforo o da altro personale di polizia urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

• Art. 98

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con ordinanza del Sindaco, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto nr. 1265/1934 come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12.07.1961, nr. 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24.11.1981, nr. 689.

• Art. 99

Tutte le concessioni cimiteriali non comprese nell'allegata tabella sono soggette al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Sono parimenti soggetti al pagamento di specifiche tariffe i servizi cimiteriali, espletati direttamente dal Comune o attraverso una ditta privata, che la normativa vigente non classifica tra i servizi gratuiti. L'Amministrazione Comunale, con idonea delibera, indica i servizi a pagamento e determina le relative tariffe.

• Art. 100

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. nr. 285/1990 e nel T.U. delle legge sanitarie nr. 1265/1934, fermo restando la facoltà di recepire e rendere transitoriamente applicabili, mediante Ordinanza Sindacale, norme con vigenza temporanea emanate dalle competenti autorità nazionali e regionali.

• Art. 101

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi della legge.

TABELLA DELLE CONCESSIONI GRATUITE

La Giunta Comunale si riserva la facoltà di rilasciare concessioni cimiteriali gratuite a persone che abbiano conseguito particolari meriti nei confronti della Comunità Netrese.